



## COMUNE DI TURANO LODIGIANO

### ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 13/1/2016

OGGETTO: Deroga al divieto di spandimento reflui zootecnici per le aziende agricole ubicate sul territorio comunale

#### IL SINDACO

Visto il Decreto n. 8921 del 27/10/2015 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia che stabilisce il divieto di spandimento dei reflui zootecnici dal 13/1/2016 compreso al 30/1/2016 compreso;  
Constatato che la semina, invece di avvenire nel mese di aprile, è stata effettuata nel mese di giugno causa il perdurare della siccità. Pertanto il raccolto è stato posticipato oltre i termini previsti;  
Rilevato che le aziende agricole ubicate sul territorio comunale non sono in grado di stoccare ulteriori reflui zootecnici e che in caso di tracimazione delle vasche di raccolta dei reflui zootecnici si creerebbe una situazione di emergenza igienico – sanitaria;  
Constatata l'emergenza di igiene pubblica e ritenuto di adottare misure contingibili e urgenti atte a prevenire complicanze e nel contempo a reprimere possibili perduranti disagi e / o problemi dal punto di vista igienico – sanitario;  
Ritenuto di concedere la deroga al divieto di spandimento liquami a decorrere dal 13/1/2016 compreso al 30/1/2016, limitatamente alle aziende agricole ubicate sul territorio comunale;  
Visto l'art. 50 del D.L.S./2000 e s.m.i.;

#### ORDINA

1. di concedere per i motivi esposti in premessa e per le aziende agricole ubicate sul territorio comunale la deroga, per il quantitativo strettamente necessario ad evitare la tracimazione delle vasche di stoccaggio, al divieto di spandimento dei reflui zootecnici stabilito con normativa regionale, a far tempo dal 13/1/2016 compreso al 30/1/2016;
2. il rispetto delle seguenti prescrizioni nell'effettuazione dello spandimento dei reflui zootecnici:
  - a) lo spandimento potrà effettuarsi solo ed esclusivamente sui terreni valutati idonei nei piani (PUA – PUAS) dell'Azienda;
  - b) le operazioni di spandimento dovranno essere eseguite nel rispetto degli articoli 12 e 13 della D.G.R. 5868/2007 e specificatamente: 1) l'utilizzo agronomico è vietato a meno di 10 metri di distanza dai corpi idrici superficiali e sulle superfici non interessate dall'attività agricola, sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e sui terreni saturi d'acqua; 2) compatibilmente con le tipologie colturali va preferibilmente adottato lo spandimento a terra e l'interramento immediato dei liquami;

#### DISPONE

Di incaricare la Polizia Locale di fare osservare la presente ordinanza;

di rendere pubblica la presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO MARIO PINTALDI

